

Modifica dell'orario di lavoro per effetto delle temperature elevate

25 Luglio 2023

In relazione a quanto abbiamo riportato nella ns news sul [vademecum sottoscritto al minisero del lavoro](#) e specificatamente a quanto previsto tra le misure che è possibile adottare laddove viene indicato di “evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo, anticipando, ad esempio inizio dell'orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali; se possibile destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata” riteniamo utile far presente che l'orario di lavoro, per come regolato dall'art. 5 del CCNL, è di **40 ore settimanali** di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, in base all'art. 3 del D.lgs. n. 66/2003 ed è distribuito **di norma del lunedì al venerdì**.

Ciò specificato e riprendendo [quanto riportato dall'INL nella nota 5056/2023](#) diramata lo scorso 13 luglio in relazione all'obbligo di **valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.lgs. 81/2008 che richiede l'individuazione e l'adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione**, riteniamo utile allegare un fac-simile di comunicazione di variazione dell'orario di lavoro utile a ridurre il rischio calore, ribadendo che laddove la DL ritenga opportuno o il CSE lo prescriva è possibile procedere ad una sospensione in CIGO dei lavoratori.

Alleghiamo i documenti indicati

Allegati

[Fac simile lettera variazione orario di lavoro](#)

[Apri](#)

[INL nota 5056-2023](#)

[Apri](#)

[11_02_01-Alte-temperature-Vademecum](#)

[Apri](#)